



RG 5320/13

SENTENZA

N° 1417
31 MAR. 2016

DEP. _____

CRON. 160

REP. 3290



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*oggetto: Impugnazione
delibera assembleare*

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa in
persona dei magistrati

Dott. GUZZO Liliana presidente rel ed est.

Dott. MARRA Anna Maria giudice

Dott. BOCCUNI Luca giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa rg 5320/2013 promossa

da

A nella sua qualità di erede di B
procuratrice generale di C

B e di

Con avv.to _____

contro

D & C s.r.l.

Con avv.ti _____

Oggetto: impugnazione delibera assembleare

Conclusioni per parte attrice

ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta

nel merito: per le ragioni tutte indicate in narrativa e previa ogni opportuna
declaratoria del caso, annullarsi e/o dichiararsi nulla e/o inefficace la delibera

www.osservatoriodirittoimpresa.it

v

10.4.2013 di D & C. Srl e, per l'effetto, annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace ogni atto connesso o conseguente alla delibera qui impugnata ed i relativi verbali, con ogni provvedimento conseguente.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dell'istruttoria già formulata con la memoria attorea di data 14.2.2014

Conclusioni per parte convenuta

Nel merito respingersi le domande tutte degli attori in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa

In ogni caso diritti e onorari rifusi

RAGIONI DELLA DECISIONE

A nella sua qualità di procuratrice generale di B e di C ha convenuto in giudizio D & C. S.r.l. premettendo che B e C erano soci con quota del 28,91 % di D & C. S.r.l. società avente quale oggetto sociale "la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cinematografi, teatri, alberghi, ristoranti" nonché "l'acquisto, la vendita, la permuta e la costruzione di fabbricati civili e rurali"; che la partecipazione di maggioranza del 70,346% era detenuta dalla E s.r.l. e altri soci di minoranza erano F per quota dello 0,557% e G per quota dello 0,180%; che E era a sua volta società il cui capitale, a seguito del decesso di H avvenuto nel febbraio del 2014, era detenuto da F e dalle figlie, I, L e M, e il cui organo gestorio era composto da F quale Presidente e dalle tre figlie quali consiglieri.

Ha poi esposto che la società D & C. s.r.l. era stata dapprima retta da un C.d.A. composto dal H quale Presidente e da B, F (moglie dell'H) e M quali consiglieri; M si era poi dimessa nel corso della riunione del C.d.A. del 20.12.2011 e B, con raccomandata di data 16.1.2012, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, si era visto costretto a rassegnare le dimissioni dal

C.d.A. Successivamente, fino al decesso di H la società convenuta era stata retta da un consiglio formato da H, F e dal dott. N.

L'assemblea dei soci tenutasi in data 10.4.2013 aveva poi deliberato, nonostante la mancata approvazione da parte degli attori, di nominare a tempo indeterminato, un C.d.A. composto dalla signora F (Presidente) e dai dottori N e M (Consiglieri) e di attribuire un compenso mensile ai componenti del Collegio e precisamente Euro 6.500,00 oltre contributi al Presidente, Euro 500,00 oltre contributi al dott. N ed Euro 4.000,00 oltre contributi ad M.

Ha asserito che la delibera dell'assemblea dei soci del 10.4.2013 con cui era stato attribuito il compenso agli amministratori era stata assunta in conflitto di interessi, poiché le signore F e M, di fatto, con la delibera de qua, si erano attribuite un compenso del tutto irragionevole e sproporzionato attraverso il voto determinante di E, società facente capo alle stesse e da loro gestita, che deteneva oltre il 70% del capitale sociale di D & C. s.r.l.. Ha affermato che il compenso deliberato a cui dovevano aggiungersi i non trascurabili *fringe benefits* già attribuiti all'organo gestorio non trovava giustificazione né nella dimensione della società, che peraltro aveva chiuso l'ultimo esercizio con una perdita di € 15.533,00 in netto peggioramento rispetto all'esercizio precedente, né nella attività da svolgersi che non richiedeva un impegno particolarmente gravoso, tanto che la F ricopriva cariche gestorie anche in altre società e così pure M, che peraltro altresì lavorava part time nella controllata O. Ha poi rilevato che le stesse non percepivano alcun emolumento dalla società di famiglia E s.r.l. sicché il compenso attribuito in seno alla D & C. s.r.l. era in realtà volto a remunerare pure l'attività da loro prestata in favore di E s.r.l.; ha affermato che l'eccessività dei compensi attribuiti unitamente alla assenza di compensi per l'attività gestoria svolta in E s.r.l. denotava la natura abusiva dell'adottata delibera che perseguiva

l'interesse extrasociale di addebitare alla controllata D il compenso per la attività prestata in favore della E

Ha chiesto pertanto che venisse annullata e/o dichiarata nulla e/o inefficace la delibera 10.4.2013 di D & C. s.r.l. e per l'effetto che venisse annullato e/o dichiarato nullo e/o inefficace ogni atto connesso o conseguente alla delibera impugnata ed i relativi verbali, con ogni provvedimento conseguente.

La convenuta, D & C. srl, si è costituita affermando che l'azione era stata pretestuosamente e strumentalmente avviata con il fine di ottenere, in difetto dei presupposti di legge, un'anticipata liquidazione delle quote di minoranza; ha affermato che le doglianze attoree integravano mere petizioni di principio sfornite di supporto probatorio, ha contestato che il compenso deliberato fosse sproporzionato e/o irragionevole e rilevato che nessun pregiudizio aveva subito la società ad opera di tale deliberazione; ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Depositata le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., e costituitasi la signora A quale erede del sig. B, medio tempore deceduto, la causa è stata assegnata in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.

La delibera del 10.4.2013 con cui è stato attribuito il compenso agli amministratori, è stata impugnata per conflitto di interessi ravvisato nel fatto che essa sia stata assunta con il voto determinante di E s.r.l. il cui capitale sociale è detenuto dalla F e dalla Amministratrice M, oltre che dalle altre figlie della F, compenso che parte attrice assume essere eccessivo ed irragionevole, volto a perseguire interesse extrasociale.

Rileva nella fattispecie la norma di cui all'art 2479 ter secondo comma c.p.c. che prevede che *"qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società la società"*. Non basta dunque la partecipazione del socio che abbia per conto

proprio o di terzi un interesse in conflitto con l'interesse sociale ma necessita anche che la deliberazione possa arrecare danno alla società.

Di tale potenzialità di danno, quanto alle delibere attributive del compenso all'amministratore prese in conflitto di interessi, viene per consolidata giurisprudenza ritenuta sintomatica proprio la eccessività e sproporzione con la precisazione che, al giudice è affidata una valutazione " *che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della deliberazione per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un eventuale motivo di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore*" (v. cass 28748 del 2008 che già con riferimento al quadro normativo ante riforma – la delibera impugnata era dell'anno 2000- quando il riferimento al danno non era testuale, precisava che le delibere de quibus non erano annullabili per ex se per conflitto d'interessi e dunque per il mero fatto che fossero state adottate col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che avesse preso parte all'assemblea quale socio, necessitando anche che essa delibera fosse pregiudizievole per la società). Assume dunque ruolo centrale la valutazione dell'eventuale carattere dannoso o meno della deliberazione da condursi sulla scorta di criterio di ragionevolezza. Sotto tale profilo e a sostegno della propria domanda parte attrice ha tempestivamente allegato che il compenso deliberato non trova giustificazione nella dimensione della società; che essa ha chiuso l'ultimo esercizio in perdita in netto peggioramento rispetto all'esercizio precedente; che la attività da svolgersi non richiede specifica esperienza o impegno particolarmente gravoso .

La società ha capitale sociale di € 100.000,00, un fatturato annuo, secondo gli stessi documenti attorei doc 6-7 e il documento 1 della convenuta, che supera il milione e mezzo di Euro .

Come dedotto dalla convenuta la società è attiva in tre differenti settori, quello della attività alberghiera, quello della attività cinematografica e teatrale e quello afferente la gestione delle proprietà immobiliari della società.

Non è contestato che quanto al primo ambito essa gestisce una struttura alberghiera, l'Hotel "P..." struttura a quattro stelle con 93 camere in cui sono impiegati 26 dipendenti; quanto al settore cinematografico è proprietaria e gestisce una struttura "Q..." adibito a sala cinematografica, sala teatrale; quanto al settore immobiliare gestisce varie proprietà immobiliari di cui quattro messe a reddito con locazioni "a settimane" o comunque di breve durata. Trattasi insomma di una realtà imprenditoriale di non piccole dimensioni e avente una sua complessità.

Orbene la dimensione "economica" della società e una tale composizione delle attività sociali in settori diversi tra loro, si riflette sulla entità dell'impegno gestorio richiesto agli amministratori impegno che nel caso di specie risulta consistente; sul punto va altresì osservato che quanto al settore alberghiero il fatto che vi sia un direttore generale non elide l'impegno gestionale che richiede comunque attività di supervisione ecc... attività di interfaccia con detto direttore ecc; va ulteriormente osservato che il fatto che "M..." abbia anche un contratto part time con "D..." non elide il suo impegno nella società "D..." & C. s.r.l. impegno comprovato- con particolare riferimento ai rapporti con agenzie immobiliari, banche, fornitori, alla contrattualistica, all'espletamento di pratiche amministrative ecc - dalla documentazione dimessa dalla convenuta sub doc 2 A; va infine osservato che non vi sono concreti indici che portino a ritenere che le cariche ricoperte in altre società comportassero un impegno gravoso al punto da incidere sull'impegno gestorio da profondersi nella società convenuta, avente le già illustrate caratteristiche.



Quanto al profilo dei risultati l'attrice valorizza le perdite registrate nell'esercizio 2012 per circa € 15.000,00 e successivamente ,nell'esercizio 2014, per circa € 8.000,00.

Va rilevato che il giudizio circa il compenso deliberato è un giudizio ex ante, in quanto volto ad accertare la illegittimità dell' atto deliberativo sotto il profilo della sua irragionevolezza al momento della adozione della delibera mentre la supposta irragionevolezza del compenso non può essere ricavata sic et simpliciter *ex post*, sulla base dell'andamento economico successivo della società. Orbene solo l'esercizio 2012 si era concluso con una perdita di € 15.553,00, mentre i precedenti si erano chiusi in attivo;

Inoltre anche l'esercizio 2013, in corso al momento della deliberazione, si è chiuso con utili, ciò a comprovare che la società al momento della deliberazione (aprile 2013) pur essendosi l'esercizio precedente (il 2012) chiuso in perdita non aveva prospettive "negative" da sconsigliare l'adozione dei deliberati compensi.

A fronte di tutto quanto sopra esposto non può ritenersi irragionevole il compenso deliberato in favore della F. che è di € 6500,00 lordi con un netto di circa € 3800 e quello deliberato in favore di M. e di € 4000,00 lordi con un netto di circa € 2600 come risulta dai cedolini doc 3 della convenuta; né a fortiori il compenso del dott. N di € 500,0=. A ciò aggiungendosi che non vi è prova della percezione di particolari fringe benefits da parte degli amministrate.

Neppure risulta provata, alla luce di quanto sopra illustrato, la finalizzazione della delibera de qua al perseguimento di interesse extrasociale in danno alla società

L'impugnazione va dunque rigettata, le spese seguono la soccombenza



sent. 14/7/16
R.G. 5320/2013

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda rigettata

- 1) Rigetta le domande attoree
- 2) Condanna l'attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 8000,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori di legge

Deciso in Venezia il 17.12.2015

Il Presidente rel ed estensore

Dott. Liliana Guzzo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

